

NUOVI OBBLIGHI PER LE AZIENDE IN MATERIA DI POLVERI DEL LEGNO

Dal 01/01/03 scatterà l'obbligo del rispetto dei limiti fissati dal decreto legislativo n° 66 del 25/02/00 in materia di POLVERI DEL LEGNO. Questo decreto fissa per la prima volta dei valori limite di esposizione professionale per quanto riguarda l'emissione di benzene, cloruro di vinile monomero e polveri di legno nei luoghi di lavoro. Nel caso delle polveri di legno il valore limite è stato calcolato in 5,00 milligrammi al metrocubo.

Entro il 31/12/2002 tutte le aziende che non avranno predisposto misure per abbattere i limiti fissati dalla legge (si tratta in sostanza di potenziare gli impianti di aspirazione soprattutto nei seguenti reparti: carteggiatura, levigatura, pantografatura e di proporre lavorazioni senza aria compressa, tenendo il più possibile puliti i reparti, etc.) saranno passibili di multe da parte delle ASL, cioè gli organi di controllo, che inizieranno le visite ispettive presso le aziende. In più scatterà l'obbligo di tenere un registro dei lavoratori esposti.

Le aziende coinvolte sono quelle che maneggiano le seguenti essenze di legno duro: acero, ontano, betulla, noce americano, carpino, castagno, faggio, frassino, noce, platano (sicomoro), pioppo, ciliegio, salice, quercia, tiglio, olmo, pino kauri, iroko, rimu (pino rosso), palissandro, palissandro brasiliano, ebano, mogano africano, mansonia, balsa, nyaton, atromosia, meranti, teak, limba (afara), obeche.

Per chi volesse approfondire è disponibile il testo del Decreto (DL 66 25/02/00) sul sito ICILA alla sezione "Documenti".